

INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA

Parte 4 I DIRITTI DEGLI AUTORI.

Una volta definito l'autore come il creatore dell'opera, dell'ingegno che appartenga alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema fino a includere di recente il software, le banche dati e naturalmente la creatività multimediale, passiamo ora a definire il complesso dei diritti spettanti all'autore, cioè, definire come l'autore può disporre della propria creazione, cosa può fare con la propria opera e quali sono i limiti che può imporre o le facoltà che può cedere agli altri soggetti che possono utilizzare l'opera stessa.

In soldoni: ora che ho creato la mia opera che faccio e gli altri che possono fare? Posso trarne un profitto?

I diritti spettanti all'autore si dividono in due grandi categorie: i diritti morali e i diritti patrimoniali.

I DIRITTI MORALI

I primi, i diritti morali, sono legati alla persona e per tale motivo non possono essere mai ceduti. Questa tipologia di diritti è presente in tutti quei sistemi giuridici che affondano le proprie radici nel diritto romano. I Diritti Morali sono trattati nella legge negli articoli che vanno dal 20 al 24. Cerchiamo di chiarirci in cosa consistono:

- ! *Il diritto alla paternità dell'opera.* Cosa significa? Semplice! Significa che io solo che l'ho creata ho il diritto di proclamarmi autore dell'opera. E posso quindi perseguire chiunque affermi il contrario. È di fondamentale importanza che sia riconosciuto questo diritto in quanto ciò costituisce la base per poter dare un senso alla figura dell'autore. Se io non avessi la possibilità di rivendicare la paternità della mia opera non avrei neanche la possibilità di avere la titolarità dei miei diritti di sfruttamento economico della stessa. Non avrei la soddisfazione di poter essere riconosciuto come autore dello sforzo creativo, né tantomeno decidere in merito alla "messa a frutto" della mia opera. Il risultato sarebbe con tutta probabilità che nessuno esprimerebbe la propria creatività, creatività che è alla base dello sviluppo culturale dell'umanità, con conseguenze ben immaginabili. Il diritto alla paternità dell'opera si applica anche nel caso di opere pubblicate sotto nomi d'arte o pseudonimi. Anche in questo caso l'autore ha diritto in qualsiasi momento a rivelare il proprio nome e rivendicare la titolarità dell'opera.
- ! *Il diritto all'integrità dell'opera* e cioè la facoltà di opporsi a modificazioni e deformazioni dell'opera che possano essere di pregiudizio all'onore e

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



alla reputazione dell'autore. In parole povere se qualcuno decide di rielaborare la mia opera creando qualcosa che a mio giudizio risulta impresentabile, o che tradisce il significato che io avevo dato all'opera stessa, o che mi mette in cattiva luce, posso agire affinché ciò non accada. Pensate a qualcuno che cambi il testo di una vostra canzone celebrando i campi di concentramento nazisti o le purghe staliniane. Potreste in questo caso impedirlo essendo voi i soli titolari del diritto a modificare la vostra opera.

- ! Agli eredi spetta poi il cosiddetto *diritto di inedito*. Infatti secondo quanto contenuto nell'art. 24 l. 1 "Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri".
- ! l'autore è poi anche titolare del cosiddetto *diritto di ripensamento* (art. 142 e 143 l. 1). Questo "qualora concorrano gravi ragioni morali" conferisce la facoltà di ritirare l'opera dal commercio. Naturalmente dovranno essere indennizzati "coloro che hanno acquistati i diritti di riproduzione, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima".

Questi in breve i diritti che l'autore non può trasmettere o cedere ad altri essendo di sua esclusiva competenza. Utilizzando un linguaggio più tecnico la legge afferma che i diritti morali sono **Intrasmissibili** (non si possono trasferire ad altri), sono **Inalienabili** (non sono "vendibili" ad altri soggetti), sono **Imprescrittibili** (non hanno una "scadenza temporale") - l'unico diritto che ha una scadenza temporale è quello relativo al ritiro dell'opera dal commercio che può essere esercitato esclusivamente dall'autore-.

Il fatto che non abbiamo una scadenza temporale sta a significare che i diritti morali possono essere esercitati, come abbiamo già visto, non solo dall'autore, ma anche dai suoi eredi. Il diritto alla paternità dell'opera e alla sua integrità, il diritto di inedito possono essere esercitati dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

Abbiamo quindi analizzato i diritti inalienabili che sono la base su cui poggiare l'edificio degli altri diritti spettanti agli autori e, cioè, dei diritti di natura patrimoniale, i diritti che riguardano la regolamentazione dello sfruttamento patrimoniale delle opere dell'ingegno. In parole povere quali mezzi mi fornisce la legge per assicurarmi di ottenere il giusto compenso per lo sfruttamento economico della mia creatività? Trattiamo in questo caso dei cosiddetti Diritti Patrimoniali

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



I DIRITTI PATRIMONIALI

L'art. 2577 del Codice Civile contiene l'indicazione generica di quelli che sono i diritti patrimoniali spettanti all'autore. Il primo comma dell'art. infatti recita: "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. [...]".

Anche l'art. 12 l.d.a. tratta i diritti patrimoniali: "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti".

All'autore spetta, quindi, in VIA ESCLUSIVA il diritto sia di pubblicare l'opera, sia di trarre un guadagno dal suo sfruttamento. A differenza, però dei diritti morali, questi hanno una durata limitata nel tempo, genericamente 70 ANNI DALLA MORTE DELL'AUTORE, e possono essere ceduti a terzi.

Sono di fondamentale importanza. Infatti se non potessi trarre un guadagno dalla mia attività di autore, come abbiamo visto, non mi rimarrebbe che trovare un altro mezzo di sostentamento, un altro lavoro, relegando la mia creatività a un mero trastullo domenicale! Invece grazie alle norme di legge, ho il diritto ESCLUSIVO (tranne poche eccezioni) a ricevere un compenso per lo sfruttamento economico delle mie opere e ho anche il diritto a cedere a terzi tale diritto di sfruttamento (di solito in contropartita cercherò di ricevere un adeguato ammontare di royalties!)

I diritti patrimoniali sono contenuti negli articoli da 12 a 19 della Legge sul Diritto d'Autore e sono:

1. Diritto di pubblicazione.
2. Diritto di riproduzione.
3. Diritto di trascrizione dell'opera orale.
4. Diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione.
5. Diritto di comunicazione al pubblico.
6. Diritto di distribuzione.
7. Diritto di traduzione, elaborazione e di pubblicazione delle opere in raccolta.
8. Diritto di noleggio e di prestito.

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
 Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



I diritti patrimoniali, a differenza di quanto abbiamo rilevato riguardo ai diritti morali, non solo legati alla personalità dell'autore, ma sono di natura diversa.

- ! Hanno una durata limitata nel tempo: 70 anni dalla morte dell'autore.
- ! L'autore può disporne come vuole.
- ! Sono quindi alienabili, cioè, possono essere ceduti a terzi
- ! A tali diritti l'autore può anche rinunciare nel momento in cui non voglia trarre alcun guadagno dalla diffusione e dalle utilizzazioni della propria opera.
- ! Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 19 lda, i diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti cioè l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Questo sta a significare che l'autore può "alienare" uno dei diritti patrimoniali, senza per questo dover cedere anche gli altri.
- ! Inoltre i diritti patrimoniali sono relativi sia all'opera nella sua interezza, sia a ciascuna delle sue parti (pensate al caso di una canzone che è formata dalla composizione musicale e dal testo).

È facile, quindi, rilevare la profonda differenza tra la natura dei diversi diritti: l'autore o il compositore possono, infatti, cedere alcuni o tutti i diritti di natura patrimoniale, per esempio, alla casa discografica, richiedendo una contropartita economica, di solito costituita dalla corresponsione di una frazione del prezzo di commercializzazione del supporto materiale o del file (LP, CD, Mp3, Flac ecc.), cosa impossibile, come abbiamo visto per i diritti morali.

Vediamo ora in dettaglio in cosa consistono questi diritti patrimoniali.

1. Il Diritto di Pubblicazione.

È, come abbiamo visto, espresso nell'art. 12 lda: "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. [...] E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione." Il diritto di pubblicazione pur rientrando nei diritti patrimoniali, sarebbe secondo alcune opinioni dottrinali, da inserire in una posizione intermedia tra i diritti morali e quelli patrimoniali. Secondo alcuni infatti il diritto alla pubblicazione avrebbe la caratteristica di intrasferibilità tipica dei diritti morali.

Per pubblicazione si intende, comunque, la volontà di far conoscere al pubblico la propria opera e non relegarla alla sfera privata. Per utilizzazione si intende qualsiasi attività che porti il pubblico a poter fruire della creazione dell'autore.

*UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it*



2. Il Diritto di Riproduzione.

Il diritto di riproduzione è contenuto nell'art. 13 della Ida: "Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."

Come potete ben comprendere il diritto di riproduzione assicurato in via esclusiva all'autore è un pilastro fondamentale dei diritti patrimoniali. Infatti, tranne pochissime eccezioni, solo all'autore è concesso di poter moltiplicare l'originale in più copie.

3. Il Diritto di Trascrizione dell'Opera Orale (art 14 Ida)

Anche in questo caso all'autore è affidata in via esclusiva la possibilità di trascrivere, di riversare un'opera che ha avuto una diffusione solo per via orale, in un libro, un supporto musicale, un supporto videografico, ecc.

4. Il Diritto di Esecuzione, Rappresentazione e Recitazione in pubblico

Questo diritto è regolato dagli artt. 15e 15 bis della Legge sul diritto di autore.

Un'altra facoltà, che tranne alcune eccezioni, è di diretta pertinenza dell'autore è il diritto di eseguire rappresentare e recitare in pubblico la propria opera.

Esistono però alcune eccezioni legate al fatto che non tutti i luoghi in cui le opere possono essere eseguite sono considerati pubblici. La legge infatti ci fornisce un elenco delle, per così dire "esecuzioni non pubbliche.

Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuata all'interno della cerchia ordinaria

- ! della famiglia
- ! del convitto (il classico collegio)
- ! della scuola
- ! dell'istituto di ricovero

purché EFFETTUATA SENZA SCOPO DI LUCRO. Ciò sta a significare che non devono essere, per esempio, corrisposte delle somme di denaro per poter assistere all'esecuzione (in parole povere non si possono vendere dei biglietti, ma l'accesso alla esecuzione deve essere gratuito).

Non è considerata pubblica la recitazione di **opere letterarie** effettuata, SEMPRE SENZA SCOPO DI LUCRO all'interno di

- ! musei
- ! archivi
- ! biblioteche

purché si tratti di strutture pubbliche e la recitazione abbia luogo ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.

Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei *centri* o degli *istituti di assistenza*, e delle *associazioni di volontariato*. Le rappresentazioni devono però essere destinate ai soli soci ed invitati e non devono essere effettuate a scopo di lucro.

5. Il Diritto di comunicazione al pubblico

Questa facoltà assegnata in via esclusiva all'autore è regolata dall'art. 16 Ida: Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Come si può comprendere facilmente, l'articolo fornisce una elencazione di mezzi utilizzabili per la comunicazione al pubblico, che costituisce una specie di viaggio nell'evoluzione delle tecnologie. Si passa dal telegrafo alla radio, alla televisione, alla trasmissione via satellite e via cavo, fino alla comunicazione attraverso Internet. Questa consente al singolo utente di avere accesso all'opera (nel nostro caso al brano musicale in formato Mp3, Mp4, Flac ecc...) secondo i modi e i tempi che preferisce.

In mancanza di un accordo con l'autore non è possibile per alcuno diffondere l'opera attraverso i mezzi che l'art 16 elenca.

6. Il Diritto di distribuzione

È regolato dall'art. 17 Ida. L'articolo, che di seguito vi riporto può apparire oscuro e complesso, ma la complessità è data dal fatto che nel corso del tempo la norma è stata aggiornata per poter fare fronte alle innovazioni portate dalla rivoluzione digitale, che ha reso le opere "immateriali" (il file, una

serie codificata di 0 e 1)) e ha fatto sì che possano essere messe a disposizione secondo tempi e modi scelti dall'utente finale (pensate ai file musicali che si possono reperire sui vari canali della rete).

“1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.”

Il comma 1 dell'articolo è riferito alla messa in commercio o la distribuzione delle copie fisiche dell'opera (pensate alle copie di un CD). Naturalmente, come potete comprendere, una volta che tale diritto fosse ceduto dall'autore (per esempio alla casa discografica) e le copie dell'opera fossero diffuse o commercializzate all'interno del territorio della Comunità Europea, il diritto di esclusiva a lui spettante si considererebbe esaurito.

Ma i legislatori, nel corso del tempo hanno dovuto fare i conti con la possibilità, offerta dalle tecnologie, di dematerializzare l'opera e di distribuirla in copie perfette attraverso la Rete in tutto, come dicevano i nostri progenitori, l'orbe terraqueo, in molti casi senza il consenso dell'autore.

La mancanza di controllo su quanto accade in Rete e la possibilità che l'opera sia distribuita senza che l'autore ne sia a conoscenza, hanno spinto il legislatore a offrire una protezione ulteriore mediante l'introduzione del comma 3. Questo prevede che il diritto non si esaurisca nel caso si tratti di una messa a disposizione al pubblico realizzata con le modalità tipiche di Internet e, cioè, in modo che ciascuno possa avere accesso all'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente. Questo fa in modo, quindi, che il diritto rimanga nelle mani dell'autore.

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



7. Diritto di traduzione, elaborazione e di pubblicazione delle opere in raccolta

L'art. 18 regola tale diritto. Il contenuto della norma è decisamente più immediato rispetto al precedente: "Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione."

L'articolo 4. Della legge sul diritto di autore considera forme di elaborazione le seguenti:

- ! le traduzioni in altra lingua,
- ! le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica ,
- ! le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
- ! gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Come si deduce dall'elenco riportato, qualsiasi tipo di elaborazione, di modifica dell'opera originaria spetta all'autore, il quale è l'unico che può attuare le modifiche o autorizzare un terzo che intenda elaborarla.

8. Diritto di noleggio e di prestito

Questi diritti sono regolati dall'articolo 18 bis.

La differenza tra le due figure giuridiche è la seguente:

- ! il diritto di NOLEGGIO è il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la cessione in uso delle sue opere, per un periodo limitato di tempo a fronte di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quindi a SCOPO DI LUCRO,
- ! il diritto di PRESTITO comporta la stessa cessione, ma effettuata SENZA LO SCOPO di ottenere un vantaggio economico, un guadagno.

Anche tali diritti sono di pertinenza dell'autore che ha la facoltà di disporne come meglio crede.